

offre uno *status quaestionis* molto ben elaborato, in cui si evita il mero accumulo di materiale, sapendo invece scegliere quello che è davvero più rappresentativo delle posizioni circa ogni argomento. Si evita così uno dei rischi più caratteristici delle tesi, quello di esporre senza ordine né discernimento, e perciò in modo piuttosto pesante e ripetitivo, il contenuto delle opinioni degli autori consultati. D'altra parte, Tammaro ha saputo assumere la sfida di prendere posizione dinanzi ad ogni questione, rifuggendo da ogni eclettismo di comodo.

Inoltre, ed in ciò sta a mio avviso il principale merito di questa ricerca, l'A. è in sintonia con quel realismo epistemologico che è costitutivo della vera scienza giuridica. Benché l'analisi si soffermi spesso sui testi, soprattutto su quelli codiciali, lo sguardo va alla stessa realtà, e pertanto anche al contesto della legge che aiuta a comprendere tale realtà. In questo modo si evita l'insidia del letteralismo, ossia di quell'atteggiamento ermeneutico in cui sembra che elementi testuali come la mera assenza di una parola o un cambiamento redazionale d'indole puntuale possano determinare il mutamento dell'essenza stessa di un istituto giuridico.

Essendo perfettamente d'accordo con la tesi di fondo dell'A., ci sono ovviamente aspetti secondari del suo scritto su cui avrei dei dubbi. Mi limito ad uno. A pp. 116 s. si legge: «La giurisdizione del Prelato, infatti, non si pone in antitesi con quella del Ve-

scovo diocesano, bensì al suo servizio; le specifiche attività pastorali nei confronti dei fedeli laici realizzate dalle prelatore personali hanno lo scopo di completare e perfezionare, in ambiti specifici, l'ordinaria cura delle anime, allorché questa venga attuata in maniera inadeguata o insufficiente dalle strutture diocesane; esse non hanno un obiettivo separato ed indipendente; il loro fine è esclusivamente quello di contribuire alla realizzazione dei fini propri delle Chiese particolari». La sostanza di queste affermazioni mi pare ineccepibile. Tuttavia, non mi convince l'idea secondo cui, per giustificare l'esistenza di prelatore personali o realtà pastorali simili, occorrerebbe presupporre l'inadeguatezza o l'insufficienza delle strutture diocesane. Ritengo che la ricchezza della vita ecclesiale superi sempre qualsiasi struttura organizzativa, per cui le strutture complementari (e anche le realtà associative) possano esserci anche nella più perfetta ed efficace organizzazione diocesana.

In conclusione, si può certo affermare in questo caso in modo veritiero quanto a volte si dice come formula di mera cortesia: si tratta di un primo libro che fa ben sperare nel futuro dell'A. nella ricerca canonistica.

Carlos J. Errázuriz M.

Carmela VENTRELLA MANCINI, *L'elemento intenzionale nella teoria ca-*

sosi nel 2003 presso il Pontificio Ateneo Antonianum, sotto la direzione del Prof. David Maria Jaeger. In precedenza egli aveva conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli.

La struttura del testo, così come tutta la sua stesura, si raccomanda per chiarezza e linearità. Dopo un'introduzione in cui viene spiegato l'ordine dell'indagine, questa si snoda in tre capitoli. Nel primo, «Evoluzione storico-giuridica», si offrono le premesse sulle circoscrizioni personali prima del Codice del 1983, sulla funzione dei laici nella Chiesa e sulla posizione dei laici nelle prelature personali, prendendo in considerazione il Concilio Vaticano II, la normativa post-conciliare e l'iter di formazione del successivo Codice latino. Il secondo capitolo, dal titolo «Il dibattito della dottrina in relazione alla disciplina codiciale», costituisce il centro della ricerca. In effetti, alla luce della questione sul rapporto di giurisdizione tra il Prelo di una prelatura personale e i fedeli laici, si affrontano i problemi ermeneutici relativi ai canoni 294 e 296, specialmente sul perché il primo non menziona i laici tra coloro che compongono le prelature personali, e sul senso della «cooperazione organica» di cui al secondo di quei canoni. Vi è anche il tentativo di delineare meglio la convenzione prevista dal canone 296, e si studia la posizione giuridica dei fedeli laici in altri ambiti ecclesiali. Infine, il libro si chiude con il capitolo III circa «L'espe-

rienza giuridica della prima prelatura personale», esaminando dunque il diritto particolare che regge la Prelatura dell'Opus Dei.

Nella conclusione si trova ben sintetizzato il percorso intellettuale dell'intero studio. Anzitutto, si precisa la natura delle prelature personali, evidenziando la piena legittimità di un concorso di giurisdizione sugli stessi fedeli laici che integrano il popolo della prelatura, e la diversità intercorrente tra la giurisdizione diocesana e quella prelatizia d'indole personale. È proprio ciò che consente di comprendere perché i laici appartengono ad una prelatura personale (essi sono i destinatari dell'opera pastorale), e perché siano illegittime le interpretazioni strette dei canoni 294 e 296. Per quanto riguarda il tema centrale della sua ricerca, e cioè la partecipazione di alcuni fedeli laici alle prelature mediante la modalità delle convenzioni previste dal can. 296, Tammaro conclude così la sua esposizione: «l'atto di adesione dei laici alle prelature personali, come atto contrattuale libero, e tipicamente "laicale", esprime e concretizza, appunto, questo ruolo attivo dei laici nella Chiesa, che tanti benefici ha già arrecato e ancora in futuro arrecherà al bene delle anime» (p. 245).

L'A. è consapevole di affrontare un argomento che è stato già ampiamente esaminato in dottrina (cfr. p. 8). Oltre agli aspetti che egli cerca di approfondire, ritengo che la lettura di quest'opera confermi proprio l'utilità dell'approccio tipico delle tesi dottorali. In effetti, si

*nonistica del reato*, Collana di Studi di Diritto Canonico ed Ecclesiastico, Giappichelli Editore, Torino, 2002, p. 156.

Come indicato dall'A. nella premessa, il volume «intende offrire un contributo alla determinazione dell'elemento intenzionale nell'ambito della teoria canonistica del reato». Ed invero l'elemento intenzionale ha costituito uno dei grandi apporti che la riflessione teologica e giuridica della Chiesa ha dato alla nascita del diritto penale occidentale che ha profondamente innovato alle tradizioni ereditate dai diritti altomedioevali. Il volume si apre con un capitolo dedicato all'imputabilità così come si presenta nell'attuale elaborazione canonistica, e che sostanzialmente non offre elementi di grande novità rispetto al dettato del codice del 1917 dal momento che si ripropone in continuità con una dottrina consolidatasi nei secoli, in cui concetti quali lo *scandalum* e la struttura dell'uomo quale soggetto libero e responsabile sono i pilastri su cui si è andato costruendo il diritto penale della Chiesa. Il secondo capitolo, dal titolo «Le fonti dell'imputabilità giuridica», si sofferma in modo analitico, attingendo in modo consistente ed opportuno a fonti decisive per l'elaborazione del pensiero giuridico canonico quali soprattutto il Decreto di Graziano e la *Summa Theologiae* di S. Tommaso d'Aquino, sul dolo quale espressione prevalente della volontarietà delit-

tuosa nelle sue differenti gradazioni e manifestazioni, e sulla colpa, manifestazione anch'essa di una riprovevole condotta morale e pertanto rilevante, a certe condizioni, nell'ordinamento penale. Da rilevare, inoltre, l'interessante ricostruzione della preterintenzionalità, risalendo fino alla patristica del IV secolo, in cui la rilevanza morale dell'azione *versantis in re illicita* offre la base per una sua ricaduta in ambito giuridico penale. Il terzo capitolo è di tipo più marcatamente storico giacché, soffermandosi specificamente sui *Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis* di Reginone di Prüm, il Decreto di Burcardo di Worms e il *Tractatus de penitencia* del Decreto di Graziano l'A., focalizzando la sua attenzione sull'elemento intenzionale, fulcro di tutta la costruzione morale e giuridica del delitto, va esaminando momenti significativi e peculiari di questa centralità, quali i delitti di sola volontà, il *conatus delicti*, il delitto frustrato. La stretta connessione tra la dimensione morale e quella giuridica, fa sì che nel diritto canonico assuma un rilievo del tutto singolare la *voluntas* del reo anche ai fini della colpevolezza e della punibilità, laddove il delitto non consumato per motivi indipendenti dalla volontà del soggetto risulti essere, nella tradizione classica, un delitto perfetto, mentre al contrario la desistenza volontaria può escludere la colpevolezza e la punibilità. A questo proposito, tuttavia, si può osservare come l'A.,

nel richiamare la dottrina classica, a volte non la distingue adeguatamente dalla sua evoluzione successiva. In altre parole, senz'altro la vigente normativa affonda le sue radici nella tradizione che si è andata elaborando a partire soprattutto dal secolo XI, in cui le nozioni di peccato e di delitto, prima interscambiabili, si vanno a poco a poco distinguendo senza peraltro separarsi, ma al tempo stesso il diritto penale va con il tempo assumendo i contorni di un sistema giuridico diretto principalmente alla tutela del bene pubblico, da qui la rilevanza sempre maggiore del cosiddetto *scandalum*, lasciando soprattutto al cammino penitenziale e disciplinare il compito di provocare e accompagnare la conversione del reo. E difatti, ad esempio, il can. 1328 oltre a non considerare consumato il delitto che effettivamente non si realizzò, indipendentemente dalla causa che ne abbia interrotto l'esecuzione, prevede un trattamento abbastanza simile sia nel caso di delitto frustrato che di desistenza volontaria. L'ultimo capitolo, come peraltro manifestato dall'A. non vuole essere una sorta di conclusione, ma centra la sua atten-

zione da un lato sulla personalità del soggetto, e dall'altro esamina le cause di esclusione della punibilità con particolare riferimento allo stato di necessità. In questo ambito, l'A. si richiama soprattutto alle ricerche a lungo condotte dal prof. Coppola sull'inesigibilità che opera come limite alla doverosità di un comportamento laddove, parafrasando in termini semplicistici la questione, il diritto non può considerare delittuoso, con la sua carica di disapprovazione, un fatto che la morale non considera esigibile. Concludendo questa breve nota, non si può che apprezzare il lavoro svolto dall'A. poiché, non solo si è addentrata nel terreno non facile della ricerca delle radici storiche di una tematica risultata poi così rilevante non solo per il diritto canonico, ma altresì perché aiuta a non perdere di vista che il diritto penale, se fondato su una corretta antropologia, mette al centro della sua attenzione la persona umana che, nel caso poi del diritto ecclesiale, è un fedele redento da Cristo e chiamato alla salvezza.

*Davide Cito*